

**REGOLAMENTO (CEE) N. 352/89 DELLA COMMISSIONE**

del 13 febbraio 1989

**che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione<sup>(3)</sup> è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2951/88<sup>(4)</sup> per prevedere in particolare che la fabbricazione del burro concentrato si svolga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; che tale modifica è stata introdotta a causa di una situazione caratterizzata da una domanda anormalmente elevata di burro di ammasso pubblico e di mercato; che per limitare i quantitativi richiesti, la Commissione è stata indotta ad aumentare i prezzi minimi di vendita, a diminuire il livello degli aiuti e ad abbreviare i termini previsti per la produzione del burro concentrato e per l'incorporamento nei prodotti finali; che a seguito di questi provvedimenti, i quantitativi richiesti sono scesi a livelli normali tenuto conto del fabbisogno effettivo dell'industria interessata; che data questa nuova situazione, è opportuno ripristinare il termine inizialmente previsto per la trasfor-

mazione del burro concentrato anche al fine di ridurre la differenza tra questo termine e quello previsto per l'incorporamento nei prodotti finali;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 570/88, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — sette mesi per quanto riguarda la fabbricazione del burro concentrato, ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile alle quantità aggiudicate anteriormente alla data della sua entrata in vigore e per le quali il termine di tre mesi stabilito per la fabbricazione del burro concentrato non sia ancora scaduto a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.<sup>(3)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.<sup>(4)</sup> GU n. L 266 del 27. 9. 1988, pag. 28.